

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4984

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al codice civile in materia di commutazione
nella spartizione dell'eredità spettante ai figli legittimi

Presentata il 7 maggio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 537, terzo comma, del codice civile definisce la cosiddetta « commutazione », istituto che consente ai figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione dei figli naturali coeredi che non si oppongano.

La facoltà di commutazione, prevista dal citato articolo 537, è il retaggio di una discriminazione tra figli legittimi, nati dall'unione matrimoniale, e figli naturali, nati al di fuori del matrimonio.

Dopo la riforma del diritto di famiglia — che, con la nuova formulazione dell'articolo 261 del codice civile, ha equiparato i diritti dei figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da una coppia unita dal vincolo del matrimonio — la disposi-

zione prevista dal terzo comma dell'articolo 537 del codice civile appare anacronistica, in quanto crea una disparità non conciliabile con le profonde innovazioni introdotte nel quadro normativo statutale della legge 19 maggio 1975, n. 151.

La presente proposta di legge intende eliminare dal nostro ordinamento la facoltà di commutazione che oggi spetta ai figli legittimi nella spartizione dell'eredità e, quindi, propone di abrogare il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile — che specificamente regola tale facoltà — nonché quelle norme, quali il terzo comma dell'articolo 542 e il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile, che richiamano tale previsione legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 537, terzo comma, l'articolo 542, terzo comma, e l'articolo 566, secondo comma, del codice civile sono abrogati.

